

Norme in materia di cooperazione sociale.

Capo V

Norme finanziarie e finali

Art. 31

(Trattamento dei dati personali)

1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.

(1)(2)

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:

a) l'applicazione della disciplina in materia di Albo;

b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;

c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;

d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;

e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.

Art. 32

(Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);

b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'articolo 13 della legge regionale 7/1992);

c) l'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;

d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);

e) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 7/1992);

f) i commi 124 e 125 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);

g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

h) il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);

i) il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);

j) il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).

2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

3.

(ABROGATO)

(5)

3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.

(1)

3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007 e dell'esercizio 2008 sino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del regolamento regionale.

(2)(4)

4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai

termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.

5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(3)

6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

7. È confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007

2 Comma 3 ter aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007

3 Parole soppresse al comma 5 da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007

4 Comma 3 ter sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 9/2008

5 Comma 3 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Art. 33

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 8, fanno carico all'unità

previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.